

vrebbe potuto offrirgli ricovero e nutrimento senza averne prima ottenuto il consenso dal padrone. Non essendo persona *sui juris* il servo non aveva diritto di reclamare dalle leggi la tutela della personale sua sicurezza; così, perchè l'insulto fattogli non fosse rimasto impune, bisognava che il padrone ne avesse reclamata dal giudizio la punizione che del resto era lievissima (multa di tre perperi). Un servo che avesse percosso il servo d'un altro padrone, veniva fatto battere, se il padrone non lo riscattava colla multa di 3 perperi; bisognava però sempre che il padrone del percosso reclamasse la punizione del reo. Se percoteva un cittadino questi aveva diritto di battere il servo ed ogni lagnanza del servo in giudizio veniva condannata alla multa di perperi 10; se percoteva un nobile veniva marchiato sulle guancie e menato a furia di frustate per tutto il territorio; se il padrone, subiva oltre a tutto ciò, la mutilazione della mano. Non bastava che il padrone avesse acconsentito al matrimonio della serva con un libero; bisognava ottenere eziandio in via di grazia la sua dichiarazione di libertà per la prole di un tal matrimonio. Altrimenti i figli della serva, sebbene moglie di un libero, rimanevano proprietà del padrone, ed al padre non era libero di redimerli che entro il primo anno della nascita, e ciò al prezzo di 10 perperi per ogni capo. Mite, si è già veduto, era la punizione di chi violava una serva.

Il servo poteva essere dichiarato libero (*liberto*, *liberticius*) ma dal suo padrone soltanto, mentre la stessa autorità del regnante, di cui Cattaro godeva il patrocinio, veniva esclusa da questo diritto. E come già in Francia, ¹⁾ il liberto costretto da mancanza di lavoro o dall'impossibilità di mantenere

¹⁾ cfr. S. Luigi di Tour. VII 45.